



ROMA
CAPITALE

ISTITUTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 7 - - del 1-6 LUG. 2012

Oggetto: recesso
unilaterale contratto GL
GROUP SPA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto:

Il Direttore dell'Istituto
(dr. Andrea De Simone)

- VISTA** l'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2012 e recante numero 144 con cui veniva disposto lo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione dell'IPA;
- VISTO** che con la medesima ordinanza sindacale veniva nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale commissario straordinario dell'Istituto di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale;
- VISTI** i poteri e le attribuzioni conferiti al medesimo commissario all'atto di nomina in cui sopra;
- VISTO** e richiamato espressamente l'art.3 numero 2 dell'ordinanza sindacale n.144 del 25 maggio 2012 con cui si dispone che la gestione dell'IPA è da ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad assicurare la massima

trasparenza, efficienza ed economicità della gestione

VISTO

e richiamato espressamente l'art.3 numero 2, lettera a) dell'ordinanza sindacale n.144 del 25 maggio 2012 con cui si fa richiamo alla necessità di contenimento della spesa;

VISTO

che con decisione del Comitato esecutivo 124 del 28.12.2004 veniva affidato alla Linceo HMC srl la gestione del servizio di assistenza tecnica specialistica sulle procedure informatiche in uso presso IPA per il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2006;

VISTO

che alla scadenza del predetto rapporto contrattuale dell'IPA, con decisione del Comitato Esecutivo numero 39 del 12.09.2006 provvedeva a rinnovare il contratto stesso, alle medesime condizioni, prezzi e patti, per il periodo dal 01.01.2007 e sino al 31.12.2009;

VISTO

che con successive ed analoghe decisioni del Comitato Esecutivo, recanti numero 71 del 22.12.2009 e numero 12 del 08.06.2010, veniva ulteriormente prorogato il rapporto in essere fra IPA e Linceo srl, ed esattamente sino al 31.12.2010;

RILEVATO

che con atto del Consiglio di Amministrazione n.65 del 22.12.2010 veniva disposta una proroga al termine del 30.06.2011;

VISTO che in seguito la Linceo srl comunicava all'Istituto che le era subentrata nel rapporto contrattuale con IPA una società sua partner, la GL Group spa;

VISTO che l'IPA con decisione del Comitato Esecutivo n.26 del 02.08.2011 procedeva con il rinnovo per subentro nel contratto preesistente a far data dal 01.07.2011 al 31.12.2011 alla GL Group spa;

VISTO che in data 27.12.2011, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione recante n. 63, l'IPA procedeva a prorogare il rapporto contrattuale per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2015;

VISTO che in tutte le deliberazioni e decisioni citate era sempre espressamente prevista la facoltà per l'IPA di recedere unilateralmente dal contratto, senza oneri e spese di sorta, con il solo onere di rispettare un termine di anticipo pari a non meno di 60 giorni;

VISTO che, viste e considerate tutte le deliberazioni e decisioni succitate, emerge che IPA, senza alcuna procedura ad evidenza pubblica e comunque senza alcun appalto in tal senso, ha affidato il medesimo servizio allo stesso soggetto, dal 01.01.2005 al 31.12.2015;

VISTO che, viste le deliberazioni in esame, emerge che IPA ha proceduto, sin dal 01.01.2007 e

sino a tuttora (rectius sino alla scadenza prevista del 31.12.2015) con una serie di proroghe e/o rinnovi del rapporto contrattuale senza addurre motivazione alcuna e, dal 2007 ad oggi, senza che fosse in alcun modo predisposta la procedura volta al rinnovo dell'appalto per l'affidamento del servizio;

VISTO

che, peraltro, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 27.12.2011, si rinnovava il rapporto contrattuale prevedendo persino una durata superiore a quella contrattualmente stabilita all'avvio del rapporto fra le parti;

VISTO

che il Commissario, all'atto del suo subentro al Consiglio di Amministrazione, ha avuto modo di verificare come non sussista alcuna procedura di evidenza pubblica, neanche solo strutturata, volta a garantire i principi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità cui la pubblica amministrazione è tenuta, in special modo nel settore dell'affidamento di servizi e/o lavori da parte dell'Ente;

VISTO

che la normativa di settore, all'art. 23 della L.18 aprile 2005 n.62, mentre al comma 1 ha vietato il rinnovo dei contratti, al successivo comma 2 ha consentito solo la "proroga" dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi " *per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi*".

VISTO

che il Commissario, nel pieno rispetto dei principi cui la Pubblica Amministrazione è tenuta ad uniformarsi, ed espressamente per tutelare l' economicità (eventuali risparmi) l'efficacia ed efficienza (eventuali migliorie nel servizio), la trasparenza (principio di concorrenza), ritiene indispensabile ed urgente provvedere in tempi celeri con la indizione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in questione;

VISTO

che a tal proposito si ritiene necessaria una preliminare valutazione in ordine all'attuale servizio, alle necessità di eventuali modifiche o miglioramenti, nonché ad un incremento dello stesso attraverso una diversa organizzazione in tal senso;

VISTO

che pertanto, nelle more del perfezionamento di tutti gli atti necessari volti alla formulazione di un capitolato idoneo a garantire al meglio l'ente e l'efficienza del servizio, si ritiene di avvalersi della facoltà di recesso espressamente prevista dalle deliberazioni citate;

VISTO

che l'art. 57, comma 5, lett. "b" del codice dei contratti consente l'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara anche per nuovi servizi "consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano

conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta". In tale ipotesi, la procedura negoziata senza bando è ammessa solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.

VISTO

che la formale predisposizione di tutti gli atti volti all'avvio e conclusione della procedura idonea per l'individuazione del contraente cui affidare il servizio, capitolato, bando ed espletamento della gara, ritiene un ragionevole tempo anche in ragione, nell'ottica di un miglioramento del servizio, di una preliminare ricognizione sull'attuale situazione gestionale;

VISTO

che pertanto si ritiene congruo impegnare in tal senso il periodo sino al 31.12.2012, entro il quale è ragionevole supporre che la relativa procedura sarà conclusa;

DETERMINA

di avvalersi della facoltà di recesso unilaterale del contratto espressamente indicata nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione N 63 del 27/12/2011.


Di risolvere pertanto il contratto con la GL Group SPA alla data del 31.12.2012, fermo restando che, sino a tale data, resteranno inalterate le condizioni così come determinate nei precedenti atti deliberativi ed i rispettivi oneri contrattuali.

Della presente determinazione è data comunicazione, attraverso trasmissione ufficiale con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla GL Group SPA, nel rispetto del termine di 60 giorni di preavviso.

Della presente determina si da ampia pubblicità mediante pubblicazione nella pagina web dell'Istituto presente nel portale di Roma Capitale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dr. Giancarlo Fontanelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Fontanelli', written over a horizontal line.